

Codice A1012A

D.D. 7 maggio 2020, n. 149

**"FONDAZIONE BI-ELLEZZA", con sede in Biella (BI). Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata.**



**ATTO N. DD-A10 149**

**DEL 07/05/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**OGGETTO:** “FONDAZIONE BI-ELLEZZA”, con sede in Biella (BI). Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata.

Premesso che:

Il Presidente della “FONDAZIONE BI-ELLEZZA”, con sede in Biella (BI), Via Seminari n. 1, ha presentato istanza di iscrizione della Fondazione medesima nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.01;

la Fondazione non ha fini di lucro, opera esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell’articolo 5 D. Lgs. 117/2017. La Fondazione ha, in particolare, quale scopo principale la destinazione di un patrimonio al fine di sostenere, valorizzare ed aiutare a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio Biellese, in collaborazione o meno con le istituzioni locali, con un’attenzione particolare all’incremento della capacità attrattiva del territorio in cui opera in termini di investimenti, capitale umano particolarmente qualificato, competenze e turismo. Per tali fini la Fondazione promuoverà la formazione e attiverà il coordinamento dell’offerta di servizi e di iniziative esistenti, il coinvolgimento degli enti del terzo settore, l’aiuto ad iniziative utili al perseguimento dell’attività istituzionale della Fondazione, l’organizzazione di eventi fieristici o commerciali, la promozione e la comunicazione, il tutto come meglio specificato nell’art. 2 dello Statuto allegato al presente provvedimento;

i Fondatori, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001 modificata con D.G.R. n. 18 – 5603 dell’11.09.2017, hanno conferito a costituzione del patrimonio iniziale indisponibile della Fondazione la complessiva somma di €. 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);

l’atto costitutivo e relativo Statuto è stato redatto in data 03/02/2020 Rep. n. 167.916 a rogito Dott. Massimo Ghirlanda, Notaio in Biella iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Biella e Ivrea, registrato a Biella il 12/02/2020 al n. 765 serie 1T;

La “FONDAZIONE BI-ELLEZZA” viene costituita ai sensi del D.lgs. 460/97, pertanto dopo l’iscrizione all’anagrafe ONLUS presso l’Agenzia delle entrate, previa annotazione nel Registro delle Persone Giuridiche, potrà utilizzare l’acronimo ONLUS, successivamente, ai sensi del D.lgs 117/2017 e s.m.i, solo con l’istituzione del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) assumerà la denominazione “FONDAZIONE BI-ELLEZZA - ETS”;

rilevato che la Direzione Cultura, Turismo e Commercio contattata al fine di esprimere parere in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001, ha espresso parere positivo;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;

Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale provvisorio delle persone giuridiche;

Vista il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l’art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Visto il D.lgs. 117/2017 e s.m.i;

Tutto ciò premesso

## IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

*determina*

di riconoscere l’idoneità e pertanto autorizzare l’iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 –2648 del 02.04.2001, della “FONDAZIONE BI-ELLEZZA”, con sede in Biella (BI).

Lo statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall’iscrizione nel suddetto Registro, salvo impregiudicata ogni valutazione circa la relativa conformità al D.lgs 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore)

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

**IL DIRETTORE (A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE)**

Firmato digitalmente da Paolo Frascisco

Allegato

## STATUTO

### **Art. 1 - Costituzione e Sede**

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 in materia di Terzo Settore, la **"FONDAZIONE BI-ELLEZZA"** (di seguito anche **"Fondazione"**), con sede in Biella (BI), Via Seminari, n. 1.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta alcuna modifica statutaria.

Essendo intenzione dei Fondatori che la Fondazione assuma natura di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, dal momento in cui avrà luogo l'iscrizione nel relativo registro a mente di legge, la Fondazione assumerà la denominazione **"FONDAZIONE BI-ELLEZZA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"**, abbreviabile in **"FONDAZIONE BI-ELLEZZA - ONLUS"**; e conserverà questa denominazione sintantochè avrà i requisiti necessari.

La Fondazione utilizzerà l'acronimo ONLUS nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

A decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore l'acronimo "ONLUS" verrà sostituito dall'acronimo "ETS" o dalla locuzione "Ente del terzo settore", i quali dovranno essere utilizzati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino al suddetto termine la Fondazione agirà in conformità al Decreto Legislativo 460 del 1997, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ed alle relative norme di attuazione.

I contenuti e la struttura della Fondazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La Fondazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito del territorio biellese e della Regione Piemonte.

### **Art. 2 - Finalità**

La Fondazione non ha scopi di lucro, è apolitica e aconfessionale.

Essa ha carattere volontario e democratico ed è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

La Fondazione esercita in via esclusiva attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 5 D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione ha, in particolare, quale scopo principale la destinazione di un patrimonio al fine di sostenere, valorizzare ed aiutare a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio Biellese, in collaborazione o meno con le istituzioni locali, con un'attenzione particolare all'incremento della capacità attrattiva del territorio in cui opera in termini di investimenti, capitale umano particolarmente qualificato, competenze e turismo. Per tali fini la Fondazione promuoverà la formazione e attiverà il coordinamento dell'offerta di servizi e di iniziative esistenti, il coinvolgimento degli enti del terzo settore, l'aiuto ad iniziative utili al perseguimento dell'attività istituzionale della Fondazione, l'organizzazione di eventi fieristici o commerciali, la promozione e la comunicazione.

In particolare essa svolgerà quali attività istituzionali quelle relative:

- alla promozione dei benefici individuali, collettivi, sociali ed economici del Wellness Lifestyle in riferimento alla comunità biellese
- alla tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio di interesse artistico e storico;
- alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- all'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- agli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- al sostegno degli operatori sociali del territorio attraverso la concessione di erogazioni liberali in denaro a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 10 del D.lgs. 460/1997.

Pertanto si rileva la natura di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) della Fondazione, in quanto essa persegue, senza scopo di lucro, finalità di solidarietà sociale ai sensi dell'articolo 10, lettera a, n.ri 7, 8 e 9 del D. Lgs. 460/97, essendo scopo della Fondazione quello di promuovere e valorizzare il territorio Biellese nella sua globalità, evidenziandone il patrimonio turistico, culturale, paesaggistico, di arti e mestieri anche attraverso una cura ed attenzione particolare alla formazione nel campo dell'ospitalità, onde migliorare la qualità e la professionalità del servizio offerto ai visitatori.

È fatto espresso divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quali la partecipazione in società di scopo. Le suddette attività dovranno



comunque avere le caratteristiche di secondarietà e strumentalità e dovranno essere individuate attraverso le modalità previste dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

### **Art. 3 - Durata**

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

### **Art. 4 - Patrimonio**

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.

Il Fondo di Dotazione è costituito dal patrimonio indisponibile conferito dai Fondatori in sede di costituzione e nella misura minima prevista dalla legge .

Il Fondo di Gestione è costituito dal patrimonio disponibile conferito dai Fondatori e/o da terzi mediante ulteriori attribuzioni patrimoniali, anche a titolo di lascito ereditario o di legato.

Il Fondo di Gestione è costituito ed alimentato:

- dalle attribuzioni patrimoniali non espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- dalle rendite dei beni oggetto delle attribuzioni destinate al Fondo di Gestione;
- dai contributi erogati da soggetti ed enti pubblici e privati, anche in forza di convenzioni;
- dagli avanzi di gestione eventualmente derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali.

Il patrimonio della Fondazione è esclusivamente destinato al perseguimento delle finalità istituzionali.

Per assicurare l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106 e D. Lgs. 117/2017, si applica, in ogni caso, l'articolo 22, comma 4, D. Lgs. n. 117/2017, anche per quanto attiene la misura minima del patrimonio indisponibile della Fondazione, costituente il Fondo di Dotazione.

### **Art. 5 - Risorse per il funzionamento – Utili della gestione**

Per l'adempimento ai suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- i redditi derivanti dall'impiego del patrimonio di cui al precedente art. 4;
- i contributi pubblici e privati destinati all'attuazione delle finalità statutarie e non espressamente finalizzati all'incremento del Patrimonio;
- gli utili e gli avanzi di gestione provenienti dalla sua attività.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che

per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 6 - Fondatori e Sostenitori Onorari**

Sono Fondatori le persone fisiche e giuridiche che stipulano l'atto costitutivo della Fondazione e le persone fisiche e giuridiche ("Fondatori Secondari") che, successivamente alla costituzione, ed avendo aderito alla Fondazione condividendone le finalità, vengono riconosciuti tali con delibera dell'Assemblea dei Fondatori assunta con il voto favorevole della metà più uno dei Fondatori iscritti a libro Fondatori da 15 giorni o, in assenza, indicati nell'atto costitutivo. I Fondatori Secondari contribuiscono al Patrimonio con un contributo non inferiore a quello annualmente determinato dall'Assemblea dei Fondatori.

Ciascun Fondatore Secondario versa la sua quota iniziale e si impegna a effettuare dei versamenti annuali alla Fondazione secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite dall'Assemblea dei Fondatori.

I Fondatori e i Fondatori Secondari (di seguito anche solo "Fondatori") possono ammettere, con delibera dell'Assemblea dei Fondatori assunta con il voto favorevole della metà più uno dei soci Fondatori, dei Sostenitori Onorari, per specifici meriti che l'Assemblea dei Fondatori individua di volta in volta. I Sostenitori Onorari hanno diritto di voto e eleggono un componente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Sostenitori Onorari, competente a nominare un componente del Consiglio di Amministrazione, è regolata dalle norme e del presente statuto in materia di assemblea.

In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione piena alle finalità della Fondazione.

Coloro che sostengono finanziariamente la Fondazione non possono ottenere la restituzione delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

Perdono la qualità di Fondatori coloro che non ottemperano agli impegni assunti.

L'Assemblea dei Fondatori stabilisce la procedura di ammissione dei Fondatori Secondari e dei Sostenitori Onorari; il Consiglio di Amministrazione provvede poi a tenere ed aggiornare il Libro dei Fondatori ed il Libro dei Sostenitori Onorari e ad inviare all'Amministrazione competente l'elenco completo dei componenti del Consiglio di amministrazione (con specificazione della "fonte" della loro nomina) allegando i relativi verbali dell'assemblea dei Fondatori o dei Sostenitori Onorari che li ha nominati.

#### **Art. 7 - Finanziatori**

È altresì prevista la possibilità di avere dei soggetti Finanziatori (“Finanziatori”).

Tale categoria di soggetti è formata da persone fisiche e giuridiche, le quali, pur condividendo gli scopi per cui è stata costituita la Fondazione non intendono partecipare alla vita della Fondazione.

I Finanziatori si impegnano a versare (singolarmente o collettivamente) il proprio contributo concordato all’atto dell’accettazione della domanda da parte del Consiglio Di Amministrazione e ripeteranno lo stesso versamento nei due anni successivi.

#### **Art. 8 - Doveri dei Fondatori**

Tutti i componenti (Fondatori e Sostenitori Onorari) sono tenuti a rispettare i principi, i valori e le norme del presente statuto e quelle contenute nell’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti ed espresse a maggioranza qualificata. In caso di comportamento difforme dalle finalità della Fondazione e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio di Amministrazione può intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo scritto, sospensione, esclusione dalla Fondazione.

#### **Art. 9 - Esclusione e Recesso**

La qualifica di Fondatore può venir meno solo nelle ipotesi eccezionali previste dalla legge.

La qualifica di Sostenitore Onorario può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno sei mesi prima dello scadere dell’anno al Consiglio di Amministrazione;
- b) per decadenza e cioè per perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
- c) per delibera di esclusione dell’Assemblea dei Fondatori per accertati motivi di incompatibilità ovvero per aver gravemente contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto e degli eventuali regolamenti o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio di Amministrazione procede entro il primo mese di ogni anno alla revisione della lista dei Fondatori e dei Sostenitori Onorari; l’esclusione diviene operante dall’annotazione rispettivamente sul libro dei Fondatori e sul libro dei Sostenitori Onorari.

I componenti esclusi, receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio della Fondazione e dovranno mantenere il loro impegno assunto all’atto di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione a corrispondere le somme pattuite e già deliberate, sino al completo ottemperamento del contributo.

#### **Art. 10 - Organi della Fondazione**



Sono organi della Fondazione:

- Assemblea dei Fondatori;
- Consiglio di Amministrazione;
- Comitato Scientifico;
- Organo di Controllo e di Revisione.

#### **Art. 11 - Assemblea dei Fondatori**

All'Assemblea dei Fondatori possono partecipare tutti i soggetti iscritti da quindici giorni a libro Fondatori e i Sostenitori Onorari.

All'Assemblea dei Fondatori compete:

- l'ammissione dei Fondatori Secondari con la maggioranza indicata al precedente art. 6;
- l'ammissione dei Sostenitori Onorari con la maggioranza indicata al precedente art. 6;
- la nomina e l'eventuale sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina, tra essi, del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina dell'Organo di Controllo;
- le modifiche che si rendesse necessario apportare all'atto costitutivo e al presente statuto;
- la nomina del Revisore dei Conti;
- l'approvazione entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno del bilancio consuntivo;
- la responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- lo scioglimento della Fondazione;
- la delibera sull'esclusione dei Fondatori;
- la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **Art. 12 - Convocazione**

L'Assemblea dei Fondatori è convocata presso la sede della Fondazione o in un altro luogo comunque in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione cui compete anche la carica di Presidente della Fondazione. L'Assemblea dei Fondatori è convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea dei Fondatori è altresì convocata dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Può essere inoltre convocata quando gliene facciano richiesta un terzo dei Fondatori con diritto di voto o un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione.

La convocazione fatta dal Presidente deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e deve essere spedita per raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni di calendario prima dell'adunanza all'indirizzo, numero di telefax ricevente o indirizzo di posta elettronica comunicati alla Fondazione con mezzi comprovanti il ricevimento e dalla stessa acquisiti agli atti.

In mancanza delle formalità suddette, le deliberazioni si reputano regolarmente assunte quando tutti gli aventi diritto sono presenti e quando tutti gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento con dichiarazioni scritte da conservarsi agli atti della Fondazione.

### **Art. 13 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea dei Fondatori è legalmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli aventi diritto.

In seconda convocazione l'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente della Fondazione o da chi ne fa le veci.

Il Presidente sottoscrive i verbali con il Segretario dell'adunanza che può essere nominato anche in persona estranea agli Organi della Fondazione.

Le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza dei presenti o rappresentati salvo quanto espressamente previsto dalle applicabili disposizioni di legge.

In caso di parità di voti, la votazione avrà esito negativo e si intenderà respinta la proposta oggetto della votazione stessa.

Le votazioni che abbiano ad oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, all'unanimità, decida altra forma di votazione.

Ogni avente diritto può farsi rappresentare da altro avente diritto (Fondatore o Onorario) con delega scritta.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 14 - Composizione, convocazione e compiti del Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è diretta ed amministrata da un Consiglio di Amministrazione che è composto da 3 (tre) a 11 (undici) componenti, nominati come da presente Statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori ed assume la carica di Presidente della Fondazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le sue funzioni sono svolte dal più anziano dei Consiglieri in carica.

Il Presidente della fondazione può comunque essere rieletto al termine del suo mandato anche più volte.

Gli amministratori restano in carica per tre anni e cessano dalla carica con l'approvazione del Bilancio consuntivo del terzo esercizio e possono essere riconfermati anche più volte.

Le eventuali dimissioni di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominato dai Fondatori non comporta lo scioglimento di tutto il Consiglio. Il dimissionario deve essere sostituito con decisione dell'Assemblea dei Fondatori.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori ovvero se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo, decade l'intero Consiglio e si deve procedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea dei Fondatori.

Esso pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- nomina, occorrendo, un direttore generale;



- approva la partecipazione di “invitati” alle riunioni del Comitato Scientifico;
- cura la gestione e lo sviluppo delle attività istituzionali della Fondazione avvalendosi anche dei pareri del Comitato Scientifico;
- approva i programmi elaborati dal Comitato Scientifico;
- predispose, entro il mese di marzo di ogni anno, il Progetto di Bilancio consuntivo per l'esercizio precedente, corredato della relazione annuale sulle attività della Fondazione e lo trasmette all'Organo di Controllo;
- predispose entro il mese di ottobre di ogni anno il progetto di Bilancio preventivo per l'esercizio successivo, corredato dalla relazione programmatica delle attività, e lo trasmette all'Organo di Controllo;
- approva i regolamenti interni aventi funzione meramente regolamentare inerenti l'attività istituzionale della Fondazione;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;
- delibera sugli investimenti del patrimonio della Fondazione, sulla destinazione dei suoi redditi e decide ogni iniziativa intesa a perseguire gli scopi della Fondazione;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altre entità o privati, nazionali ed internazionali;
- delibera l'istituzione di contabilità separate per le imprese strumentali direttamente esercitate.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno la metà più uno dei Consiglieri e comunque dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.

La convocazione del Consiglio deve essere inviata, con l'ordine del giorno e il luogo e la data della convocazione, entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla riunione e con qualsiasi mezzo o modalità, purché siano idonei a dare atto dell'avvenuta ricezione. Il preavviso può essere ridotto ad un giorno in caso di urgenza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la metà più uno dei consiglieri e le delibere sono assunte a maggioranza.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

#### **Art. 15 - Comitato Scientifico**



La Fondazione potrà essere dotata di un Comitato Scientifico che avrà la facoltà e l'onere di preparare, esaminare, proporre e selezionare, insieme al Consiglio di Amministrazione, i progetti che potranno essere meritevoli dell'aiuto finanziario e operativo della Fondazione (il "Comitato Scientifico").

Il Comitato Scientifico è costituito su nomina del Consiglio di Amministrazione e, ad ogni inizio anno, confermato o modificato nei suoi componenti, dal medesimo organo amministrativo, in base ai progetti che saranno oggetto dell'attività dell'anno ad iniziare.

Il Comitato Scientifico potrà essere composto di un massimo di 10 componenti, rieleggibili.

I componenti del Comitato scientifico dovranno avere i medesimi requisiti di onorabilità degli Amministratori ed avere idonee competenze tecniche o scientifiche in relazioni agli scopi della Fondazione.

È prevista la possibilità che partecipino alle sue riunioni delle persone con la qualifica di "invitati", previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 16 - Presidente**

Al Presidente della Fondazione, che coincide con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, i poteri di firma di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e il potere di agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, in caso d'urgenza, adotta ogni provvedimento necessario, riferendo al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva.

Su parere conforme del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo, il Presidente può delegare alcuni dei suoi poteri e corrispondentemente la rappresentanza legale della Fondazione ad altri Amministratori ed a terzi mediante rilascio di idonee procure.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori e il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

#### **Art. 17 - Direttore Generale**

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di nominare un Direttore Generale.

Il Direttore Generale, collaborando con il Consiglio di Amministrazione:

- coordina e dirige le attività della Fondazione;

- dirige ed amministra il personale dipendente;
- dà attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli sono delegati dal Consiglio.

Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione; decade dalla carica alla scadenza del mandato del Consiglio che ha provveduto alla sua nomina ed è rieleggibile. Egli partecipa ai lavori del consiglio di Amministrazione senza diritto di voto ma con diritto di parola.

La retribuzione del Direttore Generale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 18 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti**

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei Fondatori, ed è incaricato anche della revisione legale dei conti.

Esso può essere monocratico ed in tal caso è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, o collegiale ed in tale ipotesi è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, in ogni caso iscritti nel registro dei revisori.

Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2397, comma 2° del codice civile e 2399, codice civile.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 10 D. Lgs. 460/97, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste per le ONLUS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e cessa dalla carica con l'approvazione del Bilancio consuntivo del terzo esercizio e può essere riconfermato, anche più volte.

L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 o per volontà dell'Assemblea è altresì nominato l'organo di Revisione legale dei conti. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro o da una società di revisione legale e le sue attività sono regolate ai sensi di legge. La revisione legale dei conti può essere esercitata anche dall'Organo di Controllo.

La funzione di organo di controllo può essere affidata ad una società di revisione che svolge in questo caso anche l'attività di revisione legale dei conti.

#### **Art. 19 - Emolumenti e rimborsi**

I componenti degli Organi della Fondazione, nonché i Fondatori e i Sostenitori Onorari non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese documentate.

#### **Art. 20 - Esercizi finanziari**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 21 - Bilancio Consuntivo**

Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione approva il progetto di Bilancio consuntivo relativo al precedente esercizio, corredato della Relazione sulla gestione e lo trasmette all'Organo di Controllo.

Il Progetto di Bilancio consuntivo, con la Relazione del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di Controllo devono essere depositati presso la sede della Fondazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter essere consultati da ogni avente diritto.

In presenza di particolari esigenze, il termine di cui sopra potrà essere prorogato.

Il Bilancio consuntivo è redatto e pubblicato secondo le forme tecniche e le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 22 - Bilancio preventivo**

Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Consiglio di amministrazione approva il progetto di Bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, corredato della relazione programmatica e lo trasmette all'Organo di Controllo.

Il Progetto di Bilancio preventivo, con la Relazione del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di Controllo devono essere depositati presso la sede della Fondazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter essere consultati da ogni avente diritto.



Detti documenti devono quindi restare depositati presso la sede della Fondazione per i successivi 30 giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio affinché tutti gli aventi diritto possano prenderne visione.

#### **Art. 23 - Bilancio sociale**

La Fondazione, qualora presenti ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), dovrà redigere il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Il Bilancio sociale, se sussistono le condizioni di redazione, viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicato nel sito internet della Fondazione.

#### **Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del Patrimonio**

Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento della Fondazione, l'Assemblea dei Fondatori delibera, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Fondatori, lo scioglimento espresso e la devoluzione del patrimonio della Fondazione, nominando uno o più liquidatori.

Il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Successivamente all'attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo n.117 /2017, in caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

#### **Art. 25 - Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto possono essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 26 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente regolato dal presente Statuto valgono le disposizioni dettate dalla normativa vigente e in particolare dal D.Lgs. 460/97.



Dal momento in cui verrà istituito il registro unico nazionale del Terzo settore troveranno applicazioni le norme dettate dal D.Lgs. 117/2017.

Biella, 3 Febbraio 2020

Visto per l'inserzione:

- Maurizio SELLA
- Paolo ZEGNA DI MONTE RUBELLO
- Franco FERRARIS
- Gabriele SEIRA
- Silvia ZAMPIERI
- Massimo GHIRLANDA Notaio

-----  
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEBITAMENTE FIRMATO IN OGNI FOGLIO ED AGLI ALLEGATI RILASCIATA DAL DOTTOR SIMONE CAMPOLATTARO QUALE COADIUTORE TEMPORANEO DEL NOTAIO MASSIMO GHIRLANDA DI BIELLA, NOMINATO CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI BIELLA E IVREA IN DATA 22 GENNAIO 2020.

BIELLA, 12 FEBBRAIO 2020